



Comune di Vinadio

PROVINCIA DI CN

DETERMINAZIONE SERVIZIO VIGILANZA - TRIBUTI N. 37 DEL 28/02/2024

OGGETTO:

CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI PRODOTTI SOFTWARE PER L'ANNO 2024 TRIENNALE 2024-2026 CIG: B095700F3B

L'anno duemilaventiquattro del mese di febbraio del giorno ventotto nel proprio ufficio,

Premesso che:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 7/12/2023 è stato approvato il Bilancio dell'anno 2024, pluriennale 2024/2026 ed il Documento Unico di Programmazione;
- Risulta necessario provvedere alla fornitura di Contratto di manutenzione di prodotti software-tirennio 2024/2026 e che è necessario dunque attivare la relativa procedura d'acquisto.

Motivazioni:

- Constatato che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;
- Visto l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone: "*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto*";
- Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;
- Dato atto che l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che per appalti di valore inferiore a 140.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici;

- Considerato che l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del mercato elettronico per acquisti di importo pari a 5.000 euro, sino al sotto soglia;

- Rilevato che la piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione consente di effettuare direttamente, mediante gli applicativi ivi presenti, una comparazione dei prezzi tra gli operatori economici abilitati al mercato medesimo;

- Dato atto che è stata svolta una indagine sulla piattaforma del mercato elettronico, volta ad individuare il minor prezzo per l'acquisto di Rinnovo Contratto prodotti Software triennio 2024/2026 e che è stata visualizzata l'offerta a catalogo del seguente operatore economico: SISCO S.p.A. con sede in Via dua n. 4 – 12040 Cervere – P.Iva 01778000040;

- Ritenuto di affidare l'appalto mediante ODA del mercato elettronico al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla documentazione versata in atti.

Inoltre, il bene/servizio proposto risulta rispondente alle esigenze dell'amministrazione;

- Constatato che il prezzo praticato è di 14.193,00 euro, più Iva al 22%;

- Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023;

- Dato atto che il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate - esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

- Dato atto che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del codice la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto:

- non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI oppure in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo. Si veda l'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008

In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di garantire le esigenze dell'amministrazione per i servizi prodotti software e manutenzione;
- l'oggetto del contratto riguarda la fornitura/il servizio di Rinnovo Contratto prodotti Software – triennio 2024/2026 ;
- la forma contrattuale si identifica con l'invio dell'o.d.a .n. 7703375 del 28.02.2024 del mercato

elettronico con scambio di corrispondenza commerciale;

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel catalogo del mercato elettronico e/o nella lettera commerciale.

Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

Visti

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, disciplinante le procedure sotto soglia di valore inferiore a euro 140.000;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del Mercato elettronico;
- gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- l'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- il regolamento comunale per l'acquisizione sotto soglia di beni e servizi;
- l'art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l'utilizzo del *benchmark* delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
- gli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, in materia di "Amministrazione trasparente";

Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 2, comma 3 e 17, comma 1 del d.P.R. n. 62/2013, "*Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*";

D E T E R M I N A

- 1) di affidare l'appalto, per le ragioni espresse in premessa, per un totale complessivo di € 17.315,46 Iva compresa annualmente impegnato per € 4.731,00 oltre ad IVA di 1.040,82 per un totale di € 5.771,82 per ogni anno per le annualità 2024-2025-2026 a favore della ditta SISCOM S.p.A. con sede in Via Adua n. 4 – 12040 Cervere – P.Iva 01778000040;
- 2) di impegnare la spesa complessiva di euro 4.731,00 oltre all'Iva di euro 1.040,82 al 22%, al cap. 140/2/6 per le annualità 2024-2025-2026, che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) di attestare, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
- 4) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;

- 5) di rendere edotta la ditta affidataria delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel “*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del Comune*”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 101 del 24/12/2010, in conformità a quanto disposto dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, mediante trasmissione dell’indirizzo URL del sito comunale ove è pubblicato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”;
- 6) di dare atto che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;
- 7) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio online, ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n.33/2013 e 28 del D. Lgs. n.36/2023;
- 8) di disporre, a norma dell’art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, la pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura del presente affidamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA - TRIBUTI

Letto, confermato e sottoscritto.

Vinadio, 28/02/2024

**Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
F. to:**

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente per gli usi consentiti dalla legge.

Vinadio, li 28/02/2024

Il Segretario Comunale Giorgio MUSSO

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 7.8.1990 n.241 e s.m.i. avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.